Penale Sent. Sez. 3 Num. 38204 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BATTISTINI MASSIMO
Data Udienza: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Terravision Electric S.p.A.

avverso l'ordinanza del 04/05/2026 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, Avv. Alessandro Diddi, il quale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con tutti gli effetti di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, ha confermato l'ordinanza della stessa Corte di appello del 25 luglio 2025 di rigetto dell'istanza della società Terravision Electric S.p.A. volta ottenere la sostituzione dell'azienda confiscata nel procedimento penale a carico di Fabio Petroni e altri, definito con

sentenza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2016, divenuta irrevocabile, quanto alla confisca, il 15 febbraio 2022, con la somma di euro 104.000,66, corrispondente al valore del ramo d'azienda quantificato sulla base di una perizia di stima.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società Terravision Electric S.p.A., a mezzo del difensore di fiducia, articolato in una premessa e tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. *b)*, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 11 e 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, 240 cod. pen., 676 cod. proc. pen. e 667, comma 4, cod. proc. pen. Deduce che: i rami d'azienda confiscati non costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ma potrebbero, al più rappresentare il bene strumentale attraverso il quale la condotta fraudolenta è stata realizzata; la confisca disposta con la sentenza di cognizione non può che qualificarsi come per equivalente ai sensi del secondo periodo dell'art. 12-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000; la stessa ordinanza impugnata riconosce che l'oggetto reale dell'ablazione non erano i beni in sé, ma il valore corrispondente al debito tributario, del quale i beni aziendali costituivano soltanto l'equivalente economico aggredibile; anche a voler ammettere che la confisca fosse qualificabile come diretta, il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 32744 del 2022, benché enunciato con riferimento alla confisca per equivalente, non muta a seconda della qualificazione formale della confisca; la sostituzione con denaro non incide sul *quantum* della confisca o sul titolo esecutivo, ma esclusivamente sulle modalità esecutive; è errato l'argomento dell'ordinanza impugnata con il quale si richiama il principio dell'intangibilità del giudicato; la sentenza n. 32744 del 2022 di questa Corte ha già chiarito che l'intervento del giudice dell'esecuzione sulle modalità esecutive della confisca non comporta violazione dell'intangibilità del giudicato; l'istanza non proviene dal condannato ma da un terzo acquirente, portatore di un diritto soggettivo, che, subendo gli effetti della confisca, pur non avendo partecipato al processo, offre volontariamente allo Stato il controvalore del bene.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. *b)*, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 676 cod. proc. pen., 667, comma 4, cod. proc. pen., 86 disp. att. cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 24 Cost. Deduce che: l'istanza è stata rigettata anche in ragione del fatto che era stata già avviata la procedura esecutiva; l'istanza di sostituzione del bene con denaro è stata proposta in data antecedente all'avvio della procedura di vendita; l'avvio della procedura esecutiva in pendenza del giudizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di opposizione ha determinato lesione del diritto di difesa del terzo; ella, a prescindere dalla procedura esecutiva, vanta una situazione giuridica meritevole di tutela; il limite alla sostituzione affermato con la sentenza n. 32744 del 2022 presuppone logicamente che la procedura esecutiva sia stata legittimamente avviata prima della proposizione dell'istanza, non già che venga disposta in corso di causa per paralizzare l'iniziativa del terzo; diversamente opinando, vi sarebbe violazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e 24 Cost.; la designazione alla vendita è stata disposta dal un diverso collegio, in distinto procedimento; la frammentazione procedimentale ha di fatto svuotato di contenuto la tutela offerta al terzo attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione.

2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen. Deduce che: la Corte di appello all'udienza del 26 gennaio 2026 ha disposto perizia di stima del ramo d'azienda e ha, poi, ritenuto non necessario procede a tale stima; tale inversione di marcia risulta del tutto contraddittoria; i dati attraverso cui inferire la natura della confisca erano già noti *ab initio*; la posizione soggettiva di Terravision Electric S.p.A., terzo di buona fede che non ha partecipato al processo, è radicalmente diversa da quella del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di impugnazione è infondato e gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti.

La Corte territoriale, nel decidere l'opposizione, ha rilevato, in primo luogo, come la richiesta di sostituzione del bene confiscato con l'equivalente in denaro fosse stata motivata dall'istante richiamando la sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 32744 del 04/05/2022, Turello, n.m., con la quale è stato affermato che «è possibile procedere *in executivis* alla sostituzione del bene da confiscare con il denaro di valore equivalente, in quanto l'ablazione di denaro, da una parte, riporta l'interessato nella piena disponibilità del proprio bene, con evidenti vantaggi, e dall'altra, assicura allo Stato l'apprensione immediata ed integrale, non mediata da alcuna procedura, del valore residuo da recuperare». La Corte di appello ha, poi, escluso l'applicabilità di quanto statuito con la suddetta sentenza al caso in esame evidenziando che: dalle sentenze dei giudici del merito si evince che l'azienda è stata confiscata come profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; la confisca diretta ha a oggetto il prodotto, il prezzo o il profitto dell'illecito ed è connotata da una funzione prevalentemente preventiva, mentre

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la confisca per equivalente colpisce beni diversi, privi di tale nesso, è ha natura sanzionatoria; la possibilità di sostituire il bene con una somma di denaro ammessa con la sopra indica sentenza riguarda l'ipotesi della confisca per equivalente, avente a oggetto il valore; nella confisca diretta, l'oggetto della confisca è un bene specificamente collegato al reato; in tale ultimo caso la sostituzione del denaro determina un mutamento dell'oggetto della confisca, incidendo sul contenuto sostanziale della statuizione e non sulle modalità esecutive; nel caso in esame era stata già avviata la procedura esecutiva.

La Corte di appello, conseguentemente, ha ritenuto che non fosse necessario procedere alla stima del bene (inizialmente disposta) e ha confermato l'ordinanza di rigetto opposta.

Ciò premesso, in primo luogo, non coglie nel segno la censura con la quale si sostiene che il bene confiscato non costituirebbe il profitto di reato e che la Corte di appello non avrebbe correttamente individuato tale profitto. Invero, il Giudice dell'esecuzione ha argomentato sulla natura della confisca in esecuzione, ritenendola come avente a oggetto il profitto del reato e, dunque, diretta e non per equivalente, richiamando "le motivazioni delle sentenze pronunciate nell'ambito del procedimento penale". Con la sentenza di questa Corte, versata in atti, pronunciata sul ricorso di Fabio Petroni avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 29 marzo 2018, con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2016, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è stata confermata, tra l'altro, la confisca del bene oggetto del presente procedimento e disposto annullamento per profili, qui non rilevanti, relativi alle statuizioni civili e al trattamento sanzionatorio. Da tale sentenza emerge che il Petroni era imputato per avere, quale legale rappresentante della Terravision Transport s.c.a.r.l. e quale amministratore di fatto dell'impresa esercitata sotto il marchio Terravision, beneficiaria dell'operazione, compiuto, al fine di rendere vana la procedura di riscossione coattiva di crediti erariali (per più di 2 milioni di euro), atti fraudolenti consistiti nella cessione da parte della prima ad Alivision Transport s.c.a.r.l. dell'azienda costituita dal servizio di linea Ciampino – Roma, Pisa aeroporto – Firenze al prezzo, inferiore al valore reale, di 150.000 mila euro, regolato mediante accollo di debito. Nel rigettare il motivo di ricorso con cui si sosteneva che nel caso di specie si versasse, trattandosi di azienda e non di un bene immobile, di confisca per equivalente e non di confisca diretta, come ritenuto dai giudici di merito, questa Corte ha osservato quanto segue (pagg. 36-37: «Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 va individuato nella «riduzione simulata del valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648; Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Lascarache, Rv. 277251). Il ricorrente non contesta l'orientamento di legittimità, ma sostiene che esso non possa trovare applicazione rispetto a un'azienda; la distinzione, tuttavia, è priva di fondamento, in quanto vale sia per l'immobile, che per l'azienda l'attitudine del profitto di reato a identificarsi con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2025, Lucci, Rv. 264436), integrandone, dunque, il profitto». Inoltre, non è vero che l'ordinanza impugnata riconosce, a pagina 2, che la confisca era stata disposta «per consentire il recupero di un debito tributario ammontante ad euro 1.500.000,00», perché si tratta di argomentazione espressa nel provvedimento di rigetto dell'istanza oggetto di opposizione riportata nell'ordinanza impugnata per dare conto del contenuto di tale decisione.

Quanto alla possibilità per il terzo di contestare la natura della confisca deve rammentarsi che questa Corte, sia pur nel diverso ambito delle misure di prevenzione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01, ha affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente a oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile solo dal proposto. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico. Dall'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, valevole anche per il caso in esame essendo stata proposta analoga questione, discende la conseguenza che la natura di confisca diretta del compendio aziendale non può essere contestata dalla ricorrente.

In ordine alle ulteriori censure della ricorrente deve osservarsi quanto segue.

La possibilità di sostituzione del bene con il denaro è stata affermata, in via giurisprudenziale, da questa Corte con la già menzionata sentenza n. 32744 del 2022 solo con riferimento alla confisca per equivalente, laddove vengono in rilievo, come specificato nella relativa motivazione, valutazioni esecutive che non comportano una violazione del giudicato. Ammettere analoga possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione anche nel caso di confisca diretta comporterebbe una non consentita violazione del giudicato. Né la prospettazione della ricorrente trova conforto nella sentenza di questa Corte Sez. 1, n. 36900

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del 18/09/2025, Tribunale di Udine, Rv. 288874 - 01, richiamata dal ricorrente, sia perché la stessa si riferisce a ipotesi di confisca per equivalente, sia perché trattasi di decisione avente a oggetto la sola risoluzione di un conflitto tra giudici *ex* art. 28 cod. proc. pen. Inoltre, l'istanza formulata dalla società ricorrente al giudice dell'esecuzione non è contemplata nel codice di rito che, a seguito della confisca, prevede gli adempimenti di cui all'art. 86 disp. att. cod. proc. pen. Al riguardo va rammentato che questa Corte, nella sentenza Sez. 1, n. 46559 del 15/09/2016, Menozzi, Rv. 268137 - 01, richiamata dal Procuratore generale, con la quale è stato affermato che "[i]n tema di confisca, il giudice dell'esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato al condannato una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso", nell'esaminare questione analoga a quella oggetto del presente procedimento (riguardante un bene immobile oggetto di confisca diretta ai sensi dell'art. 648-*quater*, primo comma, cod. pen., in quanto ritenuto prodotto ovvero profitto del reato di cui all'art. 648-*bis* cod. pen.), ha osservato, con considerazioni che il Collegio condivide, in relazione alla pretesa avanzata *in executivis* del terzo di sostituzione del bene confiscato, quanto segue: «deve comunque tale domanda aderire ai canoni tipizzati per essa dalla legge, nel senso che tale domanda deve contenere un *petitum* ammesso dall'ordinamento processuale, di guisa che, l'argomento difensivo che nessuna norma nega la praticabilità giuridica della sostituzione del bene immobile confiscato, ai sensi della normativa innanzi richiamata e quindi quale sanzione accessoria, con una somma di denaro di pari valore, lungi dal confermare la legittimità della invocata sostituzione, ne dimostra l'esatto contrario, ovverosia la sua impraticabilità procedimentale e giuridica. Ed infatti, a ben vedere, nella ipotesi data e cioè in costanza di confisca pronunciata all'esito di un processo al quale il terzo sia rimasto estraneo, l'ordinamento consente ad esso di far valere, in sede esecutiva ed attraverso incidente di esecuzione, un proprio diritto del quale si denuncia la violazione in contrasto con quanto ritenuto nella sentenza nei confronti del condannato. Non è viceversa consentito al terzo, al di là della indicata delimitazione degli ambiti difensivi riconosciutigli dalla legge, interferire sul giudicato, in tal guisa dovendosi intendere la sua richiesta di riscattare (di questo sostanzialmente si tratta) e riacquistare il bene sottratto al condannato (tale ritenuto con la confisca disposta in sentenza con assunto non contestato dal terzo che domanda la sostituzione del bene con il suo valore in denaro)».

Anche la recente riformulazione dell'art. 86 disp. att. cod. proc. pen. che regola la sorte dei beni oggetto di confisca, con l'introduzione comma 1-*bis* a opera d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, conferma che la cosa oggetto di ablazione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deve essere, a seconda dei casi, venduta o distrutta. Solo nel caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento, il legislatore ha previsto che l'esecuzione si svolga con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. In tal caso, dunque, il pubblico ministero deve ingiungere al condannato il pagamento di quanto dovuto (per l'interpretazione della norma, applicabile ai sensi dell'art. 97, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2002 ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, si richiama la sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 15899 del 30/04/2026, Brighi, n.m.).

In conclusione, deve ribadirsi il principio secondo cui in tema di confisca diretta, il giudice dell'esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato al condannato con una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso.

Per le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbiti gli altri due motivi di ricorso, dovendosi solamente osservare che la revoca della disposta perizia sul valore dell'azienda non comporta alcuna contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di appello, con il complesso delle argomentazioni espresse, dato conto delle ragioni dell'inutilità del disposto accertamento sul valore dell'azienda.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del procedimento.

Così deciso il 23/09/2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale